

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidente; Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Valeria Viti, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.85 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA.

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara valido il tesseramento del calciatore CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA in favore della società VERONA CALCIO A CINQUE – richiesto con documento (aggiornamento posizione di tesseramento) n.320952 relativo alla stag. sport. 2010-2011 – a far data dal 01 ottobre 2010.

2 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.84 DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LOMBARDIA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARZIO FRANCO ALESSANDRO.

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara nullo il tesseramento del calciatore MARZIO FRANCO ALESSANDRO in favore della società S.S. SOMMESE CALCIO - avvenuto in data 22 luglio 2010 con documento (aggiornamento posizione di tesseramento) n.156696.
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti

3 RECLAMO N.46 DELLA SOCIETA' A.S.D. IL PODIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA LISTA DI SVINCOLO EX ART. 107 N.O.I.F. AL 30 GIUGNO 2010.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa.

4 RICHIESTA DI GIUDIZIO N.76 DEL C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIANCAGLINI FABIO.

La Commissione Tesseramenti, esprimendosi sulla richiesta di giudizio, dichiara valido il tesseramento del calciatore CIANCAGLINI FABIO in favore della società G.S. DON BOSCO NICHELINO effettuato con documento (lista di trasferimento) n. 108269 del 03 dicembre 2010.

5 RECLAMO N.82 DELLA SOCIETA' U.S. PIGNA CALCIO AVVERSO LA MANCATA RATIFICA DEL C.R. CAMPANIA DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE EX ART. 103 BIS N.O.I.F. RELATIVA AL CALCIATORE MIGLIACCIO MARCO TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETA' U.S. POLIZIANA A.S.D..

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6 RECLAMO N. 75 DEL CALCIATORE PANTANO SALVATORE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.C. CITTANOVA INTERPIANA.

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Pantano Salvatore svincolato dalla società A.C. CITTANOVA INTERPIANA.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 27 gennaio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete